



Comune di Malvito

Prot.N. 0003516 del 24/10/2019 - A  
Cat. 5 Cla. 1 Uff. Amministrativo

0012019500100351651



## Tribunale di Cosenza

## Prima Sezione Civile

Il Giudice, dott.ssa Anna Rombolà,

letto il ricorso per decreto ingiuntivo iscritto al n. 4147/2019 r.g. proposto da PIZZUTI FRANCO (c.f.: PZZFNC61B05D086E) nei confronti del COMUNE di MALVITO (c.f.: 00467550786);

esaminata la documentazione prodotta;

ritenuta la propria competenza;

considerato che sussistono le condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 c.p.c., essendo il credito fondato su prova scritta, liquido ed esigibile;

rilevato inoltre che può essere concessa la provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 642 c. II c.p.c., dal momento che il ricorrente ha prodotto documentazione proveniente dal debitore comprovante il diritto di credito fatto valere;

**INGIUNGE**

al COMUNE di MALVITO (c.f.: 00467550786), in persona del Sindaco pro tempore, di pagare, in favore del ricorrente, immediatamente, per la causale di cui al ricorso, la somma di € 20.659,85 oltre interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dal giorno successivo alle scadenze indicate nelle singole fatture al soddisfo, nonché le spese procedurali che si liquidano in complessivi € 695,50 (di cui € 145,50 per esborsi ed € 550,00 per compensi professionali ex D.M. n. 55/2014), oltre rimborso spese forfettarie del 15% (art. 2 D.M. n. 55/2014), CPA e IVA come per legge.

Avverte la parte ingiunta che entro 40 giorni dalla notifica del presente decreto potrà proporre opposizione nelle forme di legge.

Decreto immediatamente esecutivo.

Cosenza, 22/10/2019

IL GIUDICE

dott.ssa Anna Rombolà



## TRIBUNALE ORDINARIO DI COSENZA

### RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

per l'Avv. Franco Pizzuti, C.F.: PZZFNC61B05E086E, rapp.to e difeso per la presente procedura dall'Avv. Francesco Funari, C.F.: FNRFNC65E01D086N, presso il cui studio, sito in Cosenza alla Piazza B. Zumbini n. 48, elettivamente domicilia, giusta procura rilasciata in foglio a parte susseguente al presente atto, espone quanto segue:

#### PREMESSO

- che l'istante ha svolto attività di patrocinio in favore del Comune di Malvito, giusti mandati ricevuti dall'ente e risultanti dalle seguenti deliberazioni di Giunta Municipale:

1. n. 70 del 27/05/2002, avente ad oggetto: *"Conferimento incarico avvocati Pizzuti e Mollo per opposizione ricorso Tar Calabria avverso Omnitel"*, nel ricorso n. 800/2002 pendente presso T.A.R. per la Calabria, Catanzaro, Seconda Sezione, corredata dai relativi pareri attestanti tanto la regolarità tecnica quanto la regolarità contabile comprovanti sia la copertura finanziaria ex art. 151 D. Lgs. 267/2000 sia la registrazione dell'impegno di spesa. (Determinazione n. 153 del 13/12/2002);

2. n. 89 del 30/06/2003, avente ad oggetto: *"Opposizione a decreto ingiuntivo promosso da Raffaelina Fragale. Nomina avvocato per la rappresentanza e la difesa dell'Ente."* nella controversia civile pendente presso il Tribunale di Cosenza, Sezione distaccata di San Marco Argentano, n. 4589/2002 R.G.A.C., corredata dai relativi pareri attestanti tanto la regolarità tecnica quanto la regolarità contabile comprovanti sia la copertura finanziaria ex art. 151 D. Lgs. 267/2000 sia la registrazione dell'impegno di spesa, divenuta esecutiva in data 02/07/2003;



- che in forza di tali incarichi conferiti, per attività professionale svolta tra il 2002 ed il 2006, l'Ordine degli Avvocati di Cosenza, previa richiesta dell'Avv. Pizzuti, ha liquidato, in ossequio alle tabelle vigenti ex D.M. 8 aprile 2004 n. 127, le seguenti somme:

1. €. 9.450,23, oltre accessori, giusto visto di liquidazione dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 23/11/2003, relativa al procedimento nei confronti dell'Omnitel, di cui alla delibera n. 70/2002;

2. €. 2.870,00 per onorari e €. 1.911,00 per diritti, oltre accessori, per un totale di €. 6.950,90, giusta delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 14/02/2011, oltre €. 86,10 di spese per la liquidazione e €. 14,62 per marca da bollo, relativa al procedimento nei confronti di Fragale Raffaelina, di cui alla delibera n. 89/2002;

- che il credito totale, comprensivo di accessori deve considerarsi per un totale di €. 20.558,23, come da fatture emesse a suo tempo in favore dell'ente resistente;

- che per detto credito l'odierno istante ha più volte richiesto la liquidazione e, da ultimo, con PEC del 17/02/2017 a firma dell'Avv. Roberto Ippolito cui non è seguito alcun riscontro;

- che in data 17/03/2017 il Geom. Vincenzo Bruno, Responsabile del Servizio Finanziario, con nota Prot. n. 638, certificava che "alla data odierna non è stato emesso alcun mandato di pagamento relativo alle prestazioni professionali svolte all'avvocato Pizzuti Franco, per conto e nell'interesse del comune di Malvito, di cui alla relativa notula depositata presso il comune di Malvito e giusto parere del consiglio dell'ordine degli avvocati di Cosenza del 26/11/2003, dell'importo complessivo di euro 9.450,23 , oltre diritti, IVA pari ad € 1.890,00, e ritenuta pari ad € 2.268,00 nonché della somma pari ad € 5.601,58 oltre IVA e CAP, interessi



legali e moratori dalla data di emissione fino al soddisfo. Si certifica che l'avvocato Franco Pizzuti risulta ancora creditore delle somme di cui sopra";

- che la suesata certificazione importa esplicitamente, da un lato, l'ammissione che l'obbligazione del Comune di Malvito, nei confronti dell'avvocato istante, non è stata estinta, di talché, costituisce riconoscimento di debito; dall'altro, assume come dovute, altrettanto esplicitamente, l'entità della somme richieste pari ad €. 20.558,23. Tale riconoscimento è un negozio giuridico ad efficacia processuale (Cass. 3 luglio 2013, n. 16621). Non solo! Tale dichiarazione certifica, altresì, il colpevole ritardo del Comune di Malvito nell'inadempimento delle proprie obbligazioni. Non vi è dubbio che, nella presente controversia, i compensi richiesti e la somma ingiunta siano esattamente conformi a quanto dovuto, ovvero €. 20.558,23, giusto riconoscimento del debito effettuato *ex adverso*. Peraltro, nella fattispecie, il ritardo deve essere imputato all'ente resistente. Inoltre, poiché il credito dell'avvocato Pizzuti, per compensi professionali maturati, costituisce credito di valuta e non di valore avendo per oggetto, fin dall'origine, il pagamento di una somma di denaro, all'uopo chiede anche il riconoscimento del maggior danno, attesa la particolarità del credito (onorario professionale), normativamente assicurata dal cumulo di rivalutazione ed interessi ex art. 1224, comma 1 e 2, c.c.

Il pagamento tempestivo da parte del Comune avrebbe consentito al creditore istante, mediante l'opportuno impiego della somma, di evitare o limitare gli effetti della sopravvenuta inflazione (Cass. 2 agosto 2005, n. 16132). Dal 1/01/2013 i liberi professionisti possono usufruire di regole più severe per la riscossione dei propri crediti nei confronti della P.A.. Decorso il termine di pagamento, che rimane fissato in 60 giorni dal ricevimento della fattura o della parcella, scatta automaticamente la decorrenza degli interessi moratori, senza la necessità di costituzione in mora. Infine, nessun dubbio che la certificazione del Responsabile



del Servizio Finanziario, costituisca prova scritta idonea all'emissione del decreto ingiuntivo. Secondo la giurisprudenza costituisce prova scritta, atta a legittimare la concessione del decreto ingiuntivo a norma degli artt. 633 e 634 cod. proc. civ., qualsiasi documento proveniente dal debitore idoneo a dimostrare il diritto fatto valere dal creditore istante. Per le sue esposte ragioni, atteso che non vi è contestazione, tra le parti, né sull'*an debeat*ur né sul *quantum debeat*ur nonché visto l'ingente ammontare del credito ed il pericolo che un'ulteriore ritardo nel pagamento possa comportare un grave pregiudizio per parte creditrice, ricorrono le condizioni, alla stregua della formulazione letterale del D.Lgs. n. 231 del 2002, artt. 1 e 2, che la disciplina contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali si applica anche ai contratti d'opera professionale tra l'avvocato e l'ente pubblico territoriale.

- che nonostante i solleciti verbali ed epistolari il Comune di Malvito non ha inteso adempiere al pagamento del dovuto;
- che, visto il riconoscimento del debito effettuato dal Responsabile del servizio finanziario (cfr. Doc. 6), nonché visto l'ingente ammontare del credito pari ad €. 20.558,23, e il pericolo che un ulteriore ritardo nel pagamento possa comportare un grave pregiudizio per parte creditrice, ricorrono le condizioni affinché il presente decreto sia munito di provvisoria esecutività a norma dell'art. 642, secondo comma, c.p.c.;
- che è interesse dell'istante recuperare le somme dovute, oltre interessi legali e moratori.

Ciò premesso, l'Avv. Franco Pizzuti, ut supra rapp.to, difeso e domiciliato

### **RICORRE**

All'Ill.mo Tribunale di Cosenza affinché, ritenuta la propria competenza e visti gli articoli 633 ss. C.p.c e l'art. 642 comma 2 c.p.c, stante la certezza e la liquidità del



credito, “Voglia ingiungere al Comune di Malvito, in persona suo legale rappresentante pro tempore, di pagare immediatamente all’avv. Franco Pizzuti come sopra rappresentato, difeso domiciliato, la somma di €. 20.558,23, oltre al ristoro della somma aggiuntiva di €. 100,72 quale tassa avvocati opinamento Consiglio Ordine di Cosenza, per un totale complessivo pari ad €. 20.659,85, oltre interessi legali e di mora, di cui al D.lgs. 231/2002, dalle singole scadenze all'effettivo saldo, nonché delle altre somme derivanti dal maggior danno ex art. 1224 c.c. quantificati secondo equità dal G.I. precedente. Con vittoria di spese e competenze legali della presente procedura e successive occorrende.

Chiede, altresì, che l'Ecc.mo Tribunale di Cosenza procedente Voglia concedere ex legge la provvisoria esecuzione dell'emanando decreto”.

Il valore della causa è di €. 20.659,85 e l'importo del contributo unificato commisurato è di €. 118,50, oltre ad €. 27,00 per bolli.

Ex art. 176 c.p.c. per la ricezione di comunicazioni ed ordinanze relative alla presente procedura indica di seguito i propri recapiti: tel. e fax: 098437053; posta elettronica certificata: avv.francescofunari@pec.giuffre.it.

Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione.

Produce: 1. copia deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Malvito n. 70 del 27/05/2002; 2. copia deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Malvito n. 89 del 30/06/2003; 3. copia liquidazione dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 23/11/2003; 4. copia delibera dell'Ordine degli Avvocati di Cosenza del 14/02/2011; 5. copia PEC del 17/02/2017 a firma dell'Avv. Roberto Ippolito; 6. Copia nota Prot. n. 638 del 17/03/2017 a firma del Geom. Vincenzo Bruno, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Malvito.

Cosenza lì, 14 ottobre 2019

Avv. Francesco Funari

## MANDATO

Avv. Francesco FUNARI

Io sottoscritto Pizzuti Franco nato a Cosenza il 5/02/1961 e residente a Fagnano Castello alla Via Gramsci s.n.c., C.F.: PZZPNC61B05D086E  
Informato ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, Vi delego, nomino e costituisco a rappresentare e difendere i miei interessi nel presente procedimento per decreto ingiuntivo, di cui sono l.r.p.t., nei confronti del Comune di Malvito ed in ogni sua fase e grado, anche di esecuzione ed opposizione, con facoltà di transigere e conciliare, incassare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia, proporre impugnazioni, richiedere giudizio di equità, chiamare terzi in causa, nominare, revocare, sostituire a se altri procuratori, espressamente conferendoVi ogni potere e facoltà di legge, ivi comprese quelle specifiche di cui all'art. 183 c.p.c.. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs 196/2003 e ss. mm. e/o integrazioni, dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 e di prestare il consenso al trattamento dei dati personali anche ai sensi dell'art. 26 ed al diritto, ex art. 7, di accedere ai dati personali che lo riguardano. Ratifico sin d'ora il Vs. operato ed eleggo domicilio presso il Vs. studio sito in Cosenza alla Piazza B. Zumbini n. 48.

Francisco Pizzuti

Visto per autentica

Avv. Francesco Funari